

VARIANTE GENERALE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

VISTO: Parere favorevole condizionato

all'osservanza di quanto riporta



to nella relazione n° *2407/95130*

in data *17/11/1975/72*

Settore Urbanistico Regionale

e Delib. G.R. N° *34* del *23/11/75* in m. *6610* del *28/6/74*

IL COORDINATORE DEL SETTORE URBANISTICO REGIONALE



IL SINDACO


IL SEGRETARIO

F PROGETTISTI:

- ARCH. DEMETRIO PACENA
- ING. N. GERMANO DE SANTIS
- ING. DOCT. AURELIO GIANNI

REGOLAMENTO EDILIZIO E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Con riferimento al dimensionamento globale delle aree oggetto della variante in fase di attuazione dello strumento urbanistico di che costituisce la verifica della rispondenza sia delle urbanizzazioni in corso che dei nuovi carichi insediativi, sia delle urbanizzazioni in corso che dei nuovi abitanti insediati e/o insediabili nelle zone stesse (ai sensi del D.M. 2/4/68 N° 1444). Detta verifica unitamente alla variante (di approfondimento) al P.F. e R.E. pubblica e operativa contestualmente alla predisposizione del primo piano pluriennale di attuazione, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 5), 6), e 11) della L.R. 5/79 e successive modifiche.



A 8

LECCO (LECCE)

Nel presente regolamento edilizio ove si legge LICENZA è da intendersi

CONCESSIONE EDILIZIA.

CAPITOLO I

Art. 1: si aggiunge il punto 10 che recita nel modo seguente:

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria così come ~~stati~~ definiti dall'art. 31 capoversi A e B della legge n° 457 del 5.8.1978.

Art. 3: si aggiungono i seguenti capoversi:

- f) planimetria in scala 1:1000 con la precisa ubicazione dello intervento
- g) dimensioni delle porte e delle finestre con la verifica del rapporto di illuminazione
- h) indicazione di massima delle strutture portanti
- i) tutti i prospetti esterni quotati
- l) almeno due sezioni ortogonali tra loro quotate, di cui una in corrispondenza della eventuale scala.
- m) relazione tecnica da cui risulti in maniera chiara ed inequivocabile la natura degli interventi di finitura (infissi, intonaci, rivestimenti, colori ecc.)
- n) particolari costruttivi di eventuali recinzioni e fosse biologiche (queste ultime devono comunque rispondere ai requisiti della legge n° 373 del 30.4.1976)
- o) Tutti gli elaborati devono essere firmati dal proprietario e da un tecnico abilitato.

Art. 8: Il presente articolo viene soppresso e sostituito dagli artt. 15 16 e 17 della legge 28.1.1977 n° 10 e successive variazioni ed integrazioni.

CAPITOLO II

Il capoverso 4 viene soppresso.

39: il presente articolo viene sostituito dal seguente:

I materiali e gli spessori delle murature esterne devono essere tali da soddisfare quanto disposto dalla legge n° 373 del 4 30.4.1976, con relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 28/6/1977

43: Al capoverso indicato dalla lettera C l'altezza di m. 3,00 va sostituita da m. 2,70.

n° 1052.

Si aggiunge inoltre il seguente ultimo capoverso:

Sono consentite destinazioni diverse da quelle previste dai precedenti capoversi (per es; negozi, discoteca, ecc.) purchè vengano rispettate le specifiche disposizioni in materia.

4: il presente articolo viene sostituito dal seguente:

L'altezza minima netta dei locali abitabili non può essere inferiore a:

- m. 3,00 per i pi vani a piano terra destinati a botteghe o a altro uso diverso dall'abitazione;
- m. 2,70 per qualunque piano abitabile;
- m. 2,40 per gli ammezzati, seminterrati e garages singoli o condominiali.

Per gli ambienti coperti a volta si assumerà come altezza la media tra quella del piano d'imposta e quella del culmine allo intradosso. In ogni caso l'altezza minima del piano d'imposta delle volte non potrà essere inferiore a m. 2,00

E' proibito ridurre la cubatura degli ambienti con tramezzi, sottopalchi ed altro sistema, quando si vengano ad ottenere am bienti che, per superficie, cubatura, aereazione, illuminazione, non corrispondono alle prescrizioni del presente Regolamento.

Qualora l'intervento confini con edifici di altezza differen

L'area dei cortili potrà essere di ragione esclusiva dell'edificante, come di ragione di due o più proprietà finitime.

b) sono consentiti ampliamenti di fabbricati esistenti purchè la superficie coperta complessiva per piano non ecceda il 70% della superficie totale del lotto. Eventuali cortili chiusi avranno dimensione minima di mq. 25 al netto di qualsiasi sporto.

L'area dei cortili potrà essere di ragione esclusiva dell'edificante come di ragione di due o più proprietà finitime. I cortili chiusi al costruendo I° piano possono avere le stesse dimensioni degli eventuali corrispondenti cortili chiusi esistenti al piano terra, fermo restando le norme igieniche generali.

c) Nel caso di fabbricati esistenti la cui superficie coperta per piano sia superiore al 70% della superficie totale del lotto, è consentita la loro sopraelevazione nei limiti del perimetro e della superficie dell'esistente.

I cortili chiusi al primo piano possono avere le stesse dimensioni degli eventuali cortili chiusi esistenti al piano terra, se la superficie coperta del piano terra stesso risulta essere non superiore all'80% della superficie totale del lotto. Eventuali cortili chiusi al costruendo I° piano avranno dimensioni minime di mq. 25, se la superficie coperta al piano terra risulta essere superiore all'80% della superficie totale del lotto, sempre al netto degli sporti. L'area dei cortili potrà essere tanto di proprietà dell'edificante, come ragione di due o più proprietà finitime;

d) Nella sostituzione dei fabbricati è consentita la demolizione e la ricostruzione dei singoli edifici con la osservanza delle norme fissate per le nuove costruzioni di cui al precedente punto a) .

Per cortile chiuso si intende qualsiasi spazio privato sul qua

maniarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione;
le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;

il termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi agli edifici ed alle opere di urbanizzazione;

le sanzioni a carico del concessionario per la inosservanza degli obblighi stabiliti nella concessione ed i casi di maggiore gravità in cui tale inosservanza comporti la decadenza della concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;

il criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.

gli indici planovolumetrici saranno di volta in volta, vie il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale, esaminati ed approvati dal Consiglio Comunale.